

PEC - IN - CATANIA
Prot. n. 7529 DEL 09.05.2023

**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Sede Legale: Piazza Duomo Palazzo di Città - 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.

C.F. e Partita IVA 05033290874 - REA CT 338239

Sede Operativa: Corso Lombardia, 101 - 95014 Giarre (CT) - tel. 095-930993 - PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it

Prot. n. 585 del 9 maggio 2023

Al Comune di **RANDAZZO**

protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it

Oggetto: PEF 2022-2025 - Revisione infra periodo - Trasmessa atti validazione.

In riscontro alla nota di Codesto Ente, prot. n. 6900 del 27 aprile 2023, acquisita da questa Società in pari data, prot. n. 535, per gli adempimenti di competenza, si trasmette quanto segue:

- Determinazione n. 12 del 9 maggio 2023 di validazione del Piano Economico Finanziario, con relativi allegati:
 - PEF TARI 22-25 - Comune di Randazzo - revisione;
 - Randazzo - relazione di accompagnamento E.T.C. - revisione PEF.

Al fine di consentire a questa Società, quale Ente Territorialmente Competente, di adempiere ai successivi obblighi, nonché rispettare la tempistica di cui all'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, si resta in attesa che Codesto Ente trasmetta la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano Economico Finanziario, unitamente a quella di approvazione delle relative tariffe.

Distinti saluti

Il Responsabile 1[^] Area
Antonino Germanà



S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
RIFIUTI S.C.P.A.

Sede Legale: Piazza Duomo Palazzo di Città – 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.

C.F. e Partita IVA 05033290874 - REA CT 338239

Sede Operativa: Corso Lombardia,101 – 95014 Giarre (CT) – tel. 095-930993 – PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it

DETERMINAZIONE N. 12 del 9 maggio 2023

OGGETTO: Validazione Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 - revisione infra periodo - per la determinazione della TARI del Comune di RANDAZZO (CT), in applicazione dell'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif

I RESPONSABILI 1^ e 2^ AREA

RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 13 giugno 2022 con cui è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF 2022-2025) per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Randazzo in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif.;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif. che così recita: *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa”*;

VISTO l'art. 4.4 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF che così recita: *“nel caso in cui l’Ente Territorialmente Competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all’Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2”*;

VISTO l'art. 4.7 dell'allegato “A” alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF che prevede quanto segue: *“Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”*.

CONSIDERATO che per il Comune di Randazzo le circostanze straordinarie di cui al succitato art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021 sono state: a) il notevole incremento dei costi di conferimento in discarica dei rifiuti, dovuto alla carenza/insufficiente impiantistica nella Regione Sicilia, con conseguente trasferimento dei rifiuti proveniente da TMB fuori regione e/o all'estero;

DATO ATTO CHE:

- in data 27 aprile 2023, prot. SRR n. 535, il Comune di Randazzo ha presentato istanza di revisione infra-periodo del PEF 2022-2025, già approvato con succitata determinazione n. 14 del 13 giugno 2022, allegando la documentazione a supporto;
- ai sensi dell'art. 7.4 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 è stata verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 7.1;
- il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota prot. n. 10655 del 12 marzo 2020, acquisita al prot. SRR n. 000155 del 13 marzo 2020, ha emanato direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del nuovo MTR e ha individuato le SRR quali Enti Territorialmente Competenti (ETC) ai fini della validazione del PEF;
- il Consiglio di Amministrazione della SRR Catania Provincia Nord, con verbale n. 72 dell'8 marzo 2023, ha deliberato di conferire al Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile, sig.

Antonino Germanà, ed al Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Vincenzo Barbagallo, l'incarico congiunto per la validazione dei Piani Economici Finanziari trasmessi dai Comuni Soci;

- nella SRR Catania Provincia Nord l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune;

RILEVATO CHE:

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del Gestore e del Comune;
- la definizione dei parametri/ coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
- la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti di competenza, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato "A", alla deliberazione ARERA n. 363/2021);
- la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF 2022-2025 e della proposta tariffaria del servizio integrato o dei singoli servizi, corredati dalle relative delibere, nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni";

VISTA la relazione contenente le valutazioni dell'ETC di cui al punto 5 dell'allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021 n. 2/DRIF, allegata alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2;

DETERMINANO

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) **Di validare** il Piano Economico Finanziario (PEF 2022-2025) per il periodo regolatorio 2022-2025 - **revisione infra periodo** - per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Randazzo (CT), comprensivo di Relazione di accompagnamento (come da Allegato 2 della determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021);
- 2) **Di stabilire** che il corrispettivo complessivo riconosciuto per il periodo tariffario 2022-2025 è:
 - per l'anno 2022 pari ad € 1.985.165,00, di cui € 1.172.553,00 componente variabile ed € 812.612,00 componente fissa;
 - per l'anno 2023 pari ad € 2.135.552,00, di cui € 1.330.744,00 componente variabile ed € 804.808,00 componente fissa;
 - per l'anno 2024 pari ad € 2.109.911,00, di cui € 1.347.625,00 componente variabile ed € 762.286,00 componente fissa;
 - per l'anno 2025 pari ad € 2.109.911,00, di cui € 1.347.625,00 componente variabile ed € 762.286,00 componente fissa;

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ETC previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021, allegata alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) **Di trasmettere** all'ARERA la presente Determinazione e l'ulteriore documentazione prevista al punto 2.2 dell'art. 2 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 e con le modalità previste dal succitato articolo 2;
- 4) **Di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione, con relativi allegati, al Comune di Randazzo per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) **Di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Antonino Germanà

GERMANA ANTONINO



Firmato digitalmente
da
IL RESPO EA
Vincenzo gerardo
barbagallo

CN = barbagallo vincenzo
gerardo 2
C = IT

S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD

(Acireale, Adrano, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Santa Venerina)

Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.)

Periodo regolatorio 2022-2025

ai sensi della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Comune di RANDAZZO

1. PREMESSA

L'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato in data 4 agosto 2021 la Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025.

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario del Comune Randazzo, nelle parti di sua competenza, per consentire all'Ente Territorialmente Competente (ETC) di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, allegato alla presente.

Il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2, rendendo in questo modo trasparente tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e i parametri necessari per il calcolo della TARI 2022-2025 e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali così come richiesto dal metodo.

1.1 COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO

L'Ambito tariffario oggetto della presente relazione è composto dal Comune di Randazzo con sede in Randazzo (CT), Piazza Municipio 1, C.F. 00550290878, (codice Istat 087038), in ottemperanza al disposto della deliberazione 363/21 ed allegato (MTR-2) di ARERA, il cui Ente Territorialmente Competente (ETC) è la S.R.R. Catania Provincia Nord.


Di seguito si riportano i dati salienti relativamente al territorio ed alla popolazione residente.

Estensione territoriale del Comune di RANDAZZO e relativa densità abitativa, abitanti per sesso e numero di famiglie residenti, età media e incidenza degli stranieri


TERRITORIO	
Regione	Sicilia
Provincia	Catania
Sigla Provincia	CT
Frazioni nel comune	2
Superficie (Kmq)	205,61
Densità Abitativa (Abitanti/Kmq)	50,2

DATI DEMOGRAFICI (ANNO 2020)	
Popolazione (N.)	10.324
Famiglie (N.)	4.400
Maschi (%)	47,9
Femmine (%)	52,1
Stranieri (%)	2,6
Età Media (Anni)	45,7
Variazione % Media Annua (2015/2020)	-1,08

INCIDENZA MASCHI, FEMMINE E STRANIERI (ANNO 2020)



BILANCIO DEMOGRAFICO (ANNO 2020)



△ Saldo Naturale = Nati - Morti

△ Saldo Migratorio = Iscritti - Cancellati

1.2. SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla *deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2)*, si rilevano per il comune di Randazzo i seguenti soggetti gestori:

- 1) Gestore: ECO.CAR. s.r.l. via dei Sicani n. 2 – Latina (LT);
- 2) Comune: Randazzo.

Ove rileva, l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

1.3 IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DEL GESTORE INTEGRATO

Nella tabella seguente sono riportati gli impianti di chiusura del ciclo cui vengono conferiti i rifiuti da parte del gestore: ECO. CAR. UNIPERSONALE SRL.

SOGGETTO	TIPOLOGIA	COMPONENTE
IMPIANTI SRR ATO 4 CL SUD	Rifiuti indifferenziati (tariffa + tributo speciale)	CTS
VEBAT SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Imballaggi in legno - Imballaggi in materiali misti - pneumatici f.u. – legno - rifiuti da costruzione e demolizione	CTR
SICULA COMPOST	Rifiuti biodegradabili mense e cucine	CTR
ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.	Imballaggi in plastica (Flusso A)	CTR
ECOLIT S.R.L.	Carta e cartone	CTR
S.A.C.C.A S.p.A.	Imballaggi in carta e cartone	CTR
MORGAN'S S.R.L.	Imballaggi In plastica (flusso B)	CTR
BATTIATO VENERANDO	Rifiuti ingombranti - app. elettriche ed elettroniche: frigoriferi, congelatori, condizionatori - TV e monitor	CTR
SICILIA INERTI DI BARBAGIOVANNI GIACOMINA	Rifiuti da spazzamento stradale	CTS

1.4. DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della *deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF*, per il comune di Randazzo è stata prodotta la seguente documentazione:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina *2/DRIF/2021*, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina *2/DRIF/2021*). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le

informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;

3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 ALTRI ELEMENTI DA SEGNALARE

Non risulta evidenza di altri elementi da segnalare. Si rimanda alle disposizioni dell'ETC.

4 ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

In generale, l'Ente Territorialmente Competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà preposto all'attività di validazione, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

5 VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

5.1 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente Territorialmente Competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con ΣT_{max}) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

	2023	2024	2025
ΣT_a	2.135.552,00	2.109.911,00	2.109.911,00
ΣT_{max}	2.135.552,00	2.109.911,00	2.109.911,00
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	-----	-----	-----
ΣT_{a-1}	1.985.165,00	2.135.552,00	2.109.911,00

L'Ente Territorialmente Competente relaziona, quindi, in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

LIMITE DI CRESCITA	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 CO116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% LIMITE ALLA CRESCITA	5,39%	8,39%	1,39%	1,39%

5.1.1 COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITA'

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni, dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

GAMMA	2022	2023	2024	2025
γ_1 - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	-0,40	-0,20	-0,20	-0,20
γ_2 - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
γ - Totale	-0,70	-0,50	-0,50	-0,50
Coefficiente di gradualità ($1 + \gamma$)	0,30	0,50	0,50	0,50

Dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

La stima del fabbisogno standard, come da adeguato calcolatore per l'anno 2022, mostra un costo standard complessivo di cent€/Kg con un valore unitario di 50,43.

Pertanto, i costi unitari effettivi, determinati cent€/Kg con un valore unitario di 43,80, risultano superiori al benchmark di riferimento.

Grandezze fisico-tecniche				
	2022	2023	2024	2025
raccolta differenziata %	56%	56%	56%	56%
q_{a-2} ton	3.918,18	4.028,84	4.028,84	4.028,84
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	50,43	48,14	49,27	53,01
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	43,80	43,80	43,80	43,80

5.1.2 COEFFICIENTI QL (VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E PG (VARIAZIONI DI PERIMETRO GESTIONALE))

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente indica:

- il valore del coefficiente QLa assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PGa assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente Territorialmente Competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente indica:

	2022	2023	2024	2025
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%

Sulla base di tali valori l'Ente Territorialmente Competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

5.1.3 COEFFICIENTE C116

L'Ente Territorialmente Competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Per l'annualità 2022 non è stato valorizzato il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEXP 16 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

5.2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITÀ

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 COMPONENTE PREVISIONALE CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l'Ente Territorialmente Competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal *decreto legislativo n. 116/2020* interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del *decreto legislativo n. 152/06* alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente Territorialmente Competente dà, altresì, atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}116.

5.2.2 COMPONENTE PREVISIONALE CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente Territorialmente Competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Per l'anno 2022 non si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QLa per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQEXP) per la compliance alla qualità regolata.

L'ETC, ai sensi del TQRIF adottato dall'ARERA con delibera 15/2022, ha definito come quadrante di partenza lo "schema II" per il periodo regolatorio 2022-2025 dando come obiettivo ai gestori dell'ambito il mantenimento dello "schema II".

Nello specifico, per il Comune di Randazzo, è stato previsto un investimento di € 10.000,00 (componente CQ) per ogni anno del periodo regolatorio.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA = NO	QUALITÀ TECNICA = SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

5.2.3 COMPONENTE PREVISIONALE COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente Territorialmente Competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

- $COITV$ (anno 2022) = 0,00;
- $COITV$ (anno 2023-2025) = 80.000,00;
- $COITF$ (anno 2022) = 0,00;
- $COITF$ (anno 2023 - 2024 - 2025) = 0,00.

5.3 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L'Ente Territorialmente Competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'*articolo 15.2 e 15.3* del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'*articolo 15.4* del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente Territorialmente Competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente Territorialmente Competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

L'Ente Territorialmente Competente dà atto del rispetto degli *articoli 15.2, 15.3 e 15.4* MTR-2.

5.4 VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING

L'Ente Territorialmente Competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dall'ETC e può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a $b(1+\omega_a)$, dove ω_a può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

5.4.1 DETERMINAZIONE DEL FATTORE b

L'Ente Territorialmente Competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

L'Ente Territorialmente Competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Fattore di Sharing b_a	0,60	0,60	0,60	0,60
Fattore di Sharing $b_a (1+\omega_a)$	0,84	0,84	0,84	0,84

5.4.2 DETERMINAZIONE DEL FATTORE ω

L'Ente Territorialmente Competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

L'Ente Territorialmente Competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori ω , conseguenza della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Coefficiente ω_a	0,40	0,40	0,40	0,40

5.5. CONGUAGLI

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente Territorialmente Competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (*art. 18 del MTR-2*) sia per quelle riferite ai costi fissi (*art. 19 del MTR-2*).

5.6 VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Atteso che:

- Nel caso in cui l'Ente Territorialmente Competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2;*

(art. 4.4 deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF).
- Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.*

(art. 4.7 allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF).

Il Comune di Randazzo non fa istanza all'ETC di superamento del limite di crescita.

5.7 RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

5.8 RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, l'Ente Territorialmente Competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione effettuata specificando se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025. L'Ente Territorialmente Competente indica, altresì, le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

L'Ente Territorialmente Competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

5.9 RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente Territorialmente Competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente Territorialmente Competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR- 2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) *le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;*

- b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa;
- c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

L'ETC non ha ritenuto necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA.

Il valore Delta da recuperare per l'anno 2023 è: € 0,00

5.11. ULTERIORI DETRAZIONI

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1.

Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

In base alla Determina ARERA 002/20, nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020", sono stati inseriti i seguenti valori in detrazione dei costi:

- Contributo MIUR per l'anno 2022: € 7.625,00.
- Contributo MIUR per gli anni 2023-2025: € 9.455,00.

6 REVISIONE INFRA-PERODO

L'Autorità concede la facoltà agli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario precedentemente trasmesso; a tal proposito gli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 disciplinano quanto segue:

8.6 "L'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio".

La S.R.R. Catania Nord, in qualità di Ente Territorialmente Competente, in seguito alla presentazione da parte del Comune di Randazzo di istanza di revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2022-2025, validato in data 13 giugno 2022, dichiara che, a seguito delle circostanze straordinarie e tali da

pregiudicare gli obiettivi del piano, come da art. 8.5 del MTR-2 e dagli elementi verificati ed elencati nella presente relazione e negli allegati trasmessi, la richiesta viene approvata.

7 CONCLUSIONI

Alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta al Comune di Randazzo per il periodo regolatorio 2022-2025 è:

Anno 2022 pari ad € 1.985.165,00;

Anno 2023 pari ad € 2.135.552,00;

Anno 2024 pari ad € 2.109.911,00;

Anno 2025 pari ad € 2.109.911,00.

Tali valori sono presenti nell'allegato denominato PEF TARI 22-25 COMUNE DI RANDAZZO-REVISIONE.pdf.

Giarre lì 9 maggio 2023

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Antonino Germanà



IL RESPONSABILE 2^ AREA

Ing. Vincenzo Barbagallo

Firmato digitalmente da
vincenzo gerardo barbagallo

CN = barbagallo
vincenzo gerardo
C = IT

